

AIPG
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI
PSICOLOGIA GIURIDICA

CORSO DI FORMAZIONE
in
PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA
E PSICODIAGNOSTICA FORENSE

ANNO 2008

ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI
DEL REATO DI FURTO
IN ADOLESCENZA

Dott. sa Paola Rubelli

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
IL REATO DI FURTO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.....	8
ADOLESCENZA E FURTO	10
IL REATO DI FURTO DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ADOLESCENTI.....	10
SIGNIFICATI AFFETTIVI DEL FURTO IN ADOLESCENZA	11
FURTO, GRUPPO E ADOLESCENZA.....	15
GLI STRUMENTI DI INTERVENTO.....	19
NOTE CONCLUSIVE	27
BIBLIOGRAFIA	30

INTRODUZIONE

I flussi d'utenza dei Servizi di Giustizia Minorile rilevano che sono circa ventimila i minori segnalati ogni anno dall'Autorità Giudiziaria (19.920 nel 2006). Si tratta in gran parte di minori di sesso maschile (86% nel 2006) e di nazionalità italiana (68% nel 2006), coinvolti in reati contro il patrimonio, soprattutto furto e rapina (72,5% nel 2006)¹.

Nonostante l'elevata incidenza, spesso le denunce per furto rimangono confinate entro gli uffici della Procura senza essere segnalate ai Servizi Sociali per i minorenni. Anche in letteratura emerge uno scarso interesse per tale tipologia di reato, talvolta definita "bagatellare", a differenza dei crimini contro la persona, che per il maggior impatto sociale sono da sempre oggetto di riflessioni e dibattiti.

Se si escludono, tuttavia, i reati contro il patrimonio frutto dell'adesione a modelli comportamentali proposti dalla propria cultura d'appartenenza e che spesso rappresentano una sorta di rito d'iniziazione chiesto dal gruppo di riferimento all'ingresso del nuovo membro, come avviene per la cultura nomade, il furto assume nella fase adolescenziale una forte valenza simbolica e comunicativa e sovente rappresenta un canale preferenziale attraverso il quale l'adolescente manifesta un disagio o una frattura del percorso evolutivo non altrimenti esprimibili (Novelletto A., ecc., 1986; Maggiolini A., Riva E., 1998), soprattutto quando si trova a confrontarsi con una serie d'esperienze, che esigono una scelta ed un impegno: scelta di una persona con cui condividere intimità fisica e affettiva, scelta professionale, impegno in situazioni di forte competitività.

Il termine "devianza" in ambito giuridico penale indica le interazioni e le dinamiche che si discostano da regole sociali condivise, mentre per "reato" s'intende un atto che

¹ Flussi di utenza dei Servizi di Giustizia Minorile. Anno 2006. Dati pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Minorile

trasgredisce ad una norma codificata. La trasgressione, intesa come forma di ribellione verso l'autorità adulta, è intrinsecamente legata alla fase evolutiva dell'adolescenza, che si caratterizza per la messa in discussione delle regole educative e sociali, un desiderio di crescita e d'autonomia a volte inibito o bloccato tanto da provocare forme di marcato disagio individuale, familiare e sociale, che in certe circostanze trovano espressione in agiti che si configurano come veri e propri reati.

Non avendo ancora costruito uno spazio psichico del tutto individuato e differenziato, l'adolescente tende, infatti, a manifestare la conflittualità intrapsichica, che sottende il processo di separazione e individuazione dalle figure parentali, nello spazio psichico allargato delle relazioni con l'ambiente (Jeammet P., 1992), che diventano, in tal senso, il luogo di proiezioni di parti di Sé e di comportamenti anche devianti.

Tali agiti, spesso plateali, espressione della difficoltà a comunicare attraverso altre modalità più evolute e simboliche, prime fra tutte il linguaggio, rappresentano, in genere, episodi transitori, legati al superamento dei compiti evolutivi, ma in altri casi, possono rappresentare la prima fase di un processo il cui esito è la stabilizzazione della devianza (De Leo G., 1998).

Riuscire a cogliere quando la trasgressività cessa d'essere espressione di desiderio di crescita e d'autonomia e diventa, invece, espressione di veri e propri atti delinquenti, è la premessa per definire adeguati interventi a favore dell'adolescente alle prese con i processi di crescita, senza correre il rischio da una parte, di stigmatizzare e colpevolizzare comportamenti fase specifici e dall'altra, di sottostimare forme di disagio personale e sociale, che potrebbero incistarsi in senso psicopatologico o antisociale.

A tal fine, risulta fondamentale un'accurata valutazione della personalità del minore deviante, oltre che del contesto sociale e relazionale d'appartenenza, fattori che possono influenzare notevolmente le decisioni giudiziarie, ma non sempre tenuti in debita considerazione, soprattutto nel caso di reati "minori", come il furto, nonostante le disposizioni dell'Art. 9 del D.P.R. 488/98².

² Decreto del Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988 n. 448: Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Art. 9 DPR/98: Accertamenti sulla personalità del minorenne

Una ricerca esplorativa che ha analizzato i fascicoli di novanta minorenni prosciolti per incapacità d'intendere e di volere dovuta ad immaturità³, presso il Tribunale per i Minorenni di Milano tra il 1 gennaio 1998 e il 9 aprile 1999, ha indagato le motivazioni che inducono i magistrati di Milano a pronunciare una sentenza di proscioglimento per immaturità. Sulla base del tipo di motivazione riportate, si possono, a livello esemplificativo, dividere le sentenze in due gruppi. Nel primo rientrano quelle che riguardano per lo più giovani incensurati, che compiono reati minori, come il furto, le cui modalità comportamentali appaiono *“espressione di leggerezza e scarsa consapevolezza adolescenziale, non già di personalità strutturata in senso deviante”*: i magistrati si soffermano su età, situazioni socio-economico-familiari, reato e modalità organizzative dello stesso, precedenti reati e per spiegazioni psicologiche rimandano alla lettura delle relazioni agli atti, evidenziando in sentenza la presenza di un *“quadro di sostanziale immaturità”* non ulteriormente specificato (*“...Il fatto appare essere determinato da leggerezza e mancanza di consapevolezza circa la gravità e la conseguenze del gesto”*, T.M. Milano, settembre, 1998). Molto diverse sono le sentenze nel caso in cui il reato commesso sia di entità maggiore ed il minore mostri una situazione personale e familiare complessa, magari abbia già commesso altri reati e siano già stati predisposti interventi nei suoi confronti. Queste sentenze appaiono molto più ricche di motivazioni, con particolare attenzione alle variabili psicologiche.

Il rischio nel caso di reati *“bagatellari”*, come quelli contro il patrimonio, compiuti da minori incensurati e che non hanno ancora strutturato la personalità in senso propriamente deviante è quello di non cogliere l'aspetto comunicativo e simbolico, che si cela dietro l'agito deviante, facilitando in alcuni casi una coazione a ripetere, a

-
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

³ Art. 98 c.p., 1° comma: *“E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”*.

“recidivare” per sollecitare l’intervento “contenitivo” dell’autorità, parentale e giudiziaria, non sempre sensibile a tali avvertimenti: “Dove c’è un ragazzo che lancia una sfida per crescere, là deve esserci un adulto pronto a raccogliarla, perché a livello profondo, nella fantasia inconscia, si tratta di una questione di vita e di morte per l’adolescente” (Winnicott D.W., 1991).

Sarebbe, pertanto, auspicabile approfondire il significato personale e sociale anche di reati “tenui”⁴ o di modesta entità, come spesso vengono considerati i reati di furto, espressione di una delinquenza “identitaria” o “ubiquitaria”, cioè legata al passaggio dall’adolescenza all’età adulta, e nei confronti dei quale prevale, invece, la tendenza ad emettere aprioristicamente sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto⁵ o per concessione del perdono giudiziale⁶, senza includere informazioni sulla situazione pregressa del minore e sulla consapevolezza di aver violato un precetto normativo. Una propensione che, nel tentativo di standardizzare le azioni devianti, per renderle più controllabili e prevedibili, rischia di svuotare il gesto del suo valore comunicativo e simbolico, rendendolo “sordo”, per l’impossibilità di trovare un interlocutore adulto in grado di decodificarne il senso e restituirlo adeguatamente tradotto all’adolescente, alla ricerca di un senso di Sé.

In questo senso, i principi della “minima offensività del processo” e di “destigmatizzazione penale del minore”, che ispirano il D.P.R. 448/98, secondo i quali il processo penale non dovrebbe contrastare e confliggere con le esigenze educative del

⁴ Nella nozione di fatto rientrano, secondo dottrina e giurisprudenza, elementi quali il contesto in cui esso si è verificato, il fine per il quale è stato commesso, le modalità secondo le quali è stato realizzato, gli effetti che ha prodotto, ecc..

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988 n. 448: Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Art. 27 DPR/98, comma 1°. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore”.

⁶*R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404.* Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni

Art 19. Perdono giudiziale: “Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell’articolo 14 sia nel giudizio”.

Articolo sostituito prima dall’art. 2, *L. 12 luglio 1961, n. 603* e poi dall’art. 112, *L. 24 novembre 1981, n. 689.*

minore, dovrebbero integrarsi con il presupposto che l'intervento penale dovrebbe mirare non solo ad accertare i fatti e a sanzionarli, ma a "comprendere" il minore che ha commesso il reato e ad accompagnarlo nel suo percorso di crescita personale e sociale.

Gli stessi giudici del T.M. di Milano definiscono il processo penale "Come luogo ove devono essere attivati processi di cambiamento, di responsabilizzazione, di evoluzione delle risorse positive della persona [...] ove il minore possa ricevere il sostegno necessario a rimuovere gli ostacoli che gli impediscono un positivo percorso di crescita" (Canziani M.C., Poli A., Domanico M.G., 1998). Una prospettiva "evolutiva", che, tuttavia, non è sempre accolta dalla Magistratura, spesso più attenta alla tipologia di reato che al suo significato soggettivo, ai suoi effetti più che alle sue motivazioni.

Il reato di furto, proprio per le determinati affettivi di cui si carica in fase adolescenziale, si presta, nonostante lo scarso interesse della letteratura, ad essere oggetto di riflessione in merito a quali siano gli strumenti d'intervento più efficaci nell'ambito della devianza minorile, alla luce dei principi e delle istanze contenute nel D.P.R. 448/98, ma soprattutto alla luce del significato del comportamento trasgressivo all'interno del processo di strutturazione della personalità del minore, che si confronta con i compiti di sviluppo adolescenziali.

IL REATO DI FURTO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

Il codice penale attuale, al Capo I del Titolo XIII del Libro II, contempla i delitti contro il patrimonio, classificandoli a seconda che siano commessi mediante violenza (furto, rapina, estorsione, ecc.), ovvero mediante frode (truffa, ecc.).

Nella pubblica opinione il furto rappresenta il fatto “tipo” dei reati contro il patrimonio ed il furto è senz'altro il reato contro il patrimonio più comune. E' definito dal codice penale (art. 624) come il fatto di chi “s'impossessa della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri”. Elementi costitutivi di questo reato sono perciò: 1) la condotta criminosa, consistente nel sottrarre la cosa ad altri; 2) l'oggetto materiale, che è la cosa mobile; 3) l'evento, cioè lo spossessamento della vittima e l'impossessamento da parte del ladro; 4) il dolo specifico di trarre profitto.

Lo stesso articolo definisce per tale reato la pena della reclusione da sei mesi a tre anni congiuntamente ad una multa pecuniaria.

L'esigenza di segnare le linee di confine tra fatto grave, lieve e penalmente irrilevante ha indotto il legislatore a prevedere un ventaglio di fattispecie, con conseguente graduazione sanzionatoria che, in dottrina è stata scandita nel senso che sotto la categoria del “furto” sono raggruppabili: 1) il furto comune (artt. 624,625 c.p.); 2) i furti cosiddetti minori (art. 626 c.p.); 3) la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); 4) i furti militari (artt.230-233,625 c.p.m.p.); il furto commesso a bordo da componente dell'equipaggio (art.1148 c.nav.). Le circostanze aggravanti del furto sono previste dall'art. 625, tra cui l'uso di violenza sulle cose o l'uso di mezzi fraudolenti, la detenzione di armi o narcotici.

Per la sussistenza del reato di furto, coerentemente ai principi generali espressi dall'artt. 42 e 43 c.p., è necessario che la condotta suscettibile d'incriminazione sia

sorretta dall'elemento psicologico, cioè da un movente⁷. Nel furto non si richiede solo il dolo "generico", cioè la volontarietà della sottrazione, dell'impossessamento e la consapevolezza che si tratti di cosa altrui, oltre che la coscienza dell'illegittimità del fatto, ma anche il dolo "specifico" consistente nel particolare fine di trarre profitto dal possesso, cioè dalla conservazione o dal godimento o dall'uso o da altra disposizione utile della cosa, differenziando in tal senso il furto dal delitto di danneggiamento (art. 635 c.p. e segg.) o da altri reati affini (Manzini V., 1986). Ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente l'intenzione di trarre profitto e non occorre che sia realizzato effettivamente. Nella nozione di profitto rientra qualsiasi utilità o soddisfazione, anche puramente morale, che l'agente intende ricavare dall'impossessamento della cosa.

Elementi essenziali del reato di furto oltre al movente specifico, sono l'altruità della cosa oggetto del reato e l'impossessamento della cosa, come momento consumativo di tale reato, che si differenzia pertanto dalla semplice sottrazione indebita (Borghese S., 1974). L'impossessamento si compie solo quando il ladro oggettivamente e soggettivamente realizza per sé una situazione di possesso sul bene sottratto, riuscendo cioè a sfuggire alla sfera di vigilanza del precedente possessore.

⁷ Il *principio di soggettività* del fatto sta ad indicare che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre altresì che questo gli appartenga psicologicamente, che sussista cioè non solo un nesso causale, ma anche un nesso psichico tra l'agente ed il fatto criminoso. E svolge un'ulteriore funzione di delimitazione dell'illecito penale (Mantovani F., 1988).

ADOLESCENZA E FURTO

IL REATO DI FURTO DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ADOLESCENTI

Le indagini effettuate sulla devianza giovanile auto-rivelata hanno riscontrato che circa il 30,4 % dei ragazzi ammette di avere commesso reati contro la proprietà; il reato più diffuso è il furto nei negozi o nei grandi magazzini (17,7%), cui fa seguito l'acquisto di beni rubati (12,4%), la sottrazione di denaro o altri beni ai propri familiari (6,7%) e il furto a scuola (3,4%) (Gatti U., Fossa G., ecc., 1994). Tuttavia, a differenza di altri comportamenti devianti, quali l'assunzione di sostanze e l'uso illecito dei mezzi di trasporto, il reato di furto ha una frequenza occasionale.

L'alta incidenza è correlata al fatto che i comportamenti riferiti alla proprietà sono generalmente considerati dagli adolescenti mediamente o poco gravi, indipendentemente dall'età e dal genere; inoltre il rispetto della proprietà altrui è considerato come una questione di morale individuale, a differenza del giudizio d'universale condanna espresso nei confronti dei comportamenti che prevedono il ricorso alla violenza diretta o indiretta (Favretto A. R., 2006). Spesso la norma del "non rubare" presenta un così basso grado d'interiorizzazione, che i giovani stessi verbalizzano il bisogno di figure di controllo esterne affinché venga applicata, soprattutto nella fase della pre-adolescenza quando i controlli interni sono ancora incerti e si continua a dipendere da autorità esterne.

La società viene percepita dagli adolescenti come maggiormente severa rispetto al proprio giudizio e a quello del gruppo dei pari, soprattutto nel caso di comportamenti che essi considerano "vicini", tipici della condizione giovanile, come i "furtarelli" o il consumo di droghe "leggere".

Data la tendenza a sottostimare la gravità di tali reati, anche il timore d'incorrere in sanzioni è minima. In generale gli adolescenti attribuiscono alla pena la funzione di

ripristinare una condizione di giustizia sociale, “far soffrire in modo modulato rispetto all’offesa”, un’offesa che nel caso del reato contro il patrimonio viene minimizzata, poiché spesso non presuppone una relazione diretta con la vittima o un danneggiamento.

Non riconoscono, invece, alla pena la funzione di rendere esplicita la norma e di riconfermarne la validità, spesso per la mancanza di comprensione del significato di certi divieti, soprattutto quando non viene riconosciuta la natura criminosa dell’azione, come nel caso del reato di furto.

Tra i fattori di rischio psico-sociale per la propensione a commettere furti, i giovani intervistati segnalano la disgregazione familiare e il conflitto genitoriale, oltre che l’appartenenza a gruppi che fanno uso di sostanze illecite. Il gradimento delle attività scolastiche e il buon rendimento sono percepiti, invece, come fattori protettivi rispetto all’esposizione deviante (Ruocco M., Gualco B., Angelini F., 2003).

SIGNIFICATI AFFETTIVI DEL FURTO IN ADOLESCENZA

Il furto, come la menzogna, è un comportamento profondamente radicato nella natura umana e nasce da dinamiche d’invidia e gelosia rispetto alle figure parentali: il bambino ruba l’oggetto reso prezioso dalle attenzioni dei genitori o rappresentativo delle potenzialità che vorrebbe possedere in proprio per essere ammirato e invidiato dagli altri (Klein M., 1923). Tali comportamenti assumono, tuttavia, una connotazione specifica in adolescenza, che rappresenta la prima vera fase di contatto con il denaro ed i suoi significati, quella in cui si scopre che gli oggetti dei propri desideri non verranno più procurati gratuitamente dai propri genitori e ci si avvia verso la definizione di un’identità autonoma e stabile.

I reati contro il patrimonio presentano un picco all’età di sedici-diciassette anni, per poi diminuire negli anni successivi, un andamento indicativo dell’esigenza di sperimentarsi, tipico della prima adolescenza, confermato dalla forte correlazione tra questa tipologia di reato e l’assunzione di rischi di varia natura, quali la guida pericolosa, le azioni spericolate finì a se stesse, atteggiamenti “spregiudicati” finalizzati

a rafforzare l'immagine di Sé e ad ottenere nel contempo una certa visibilità sociale, sia pure in negativo.

Il furto, come altri comportamenti devianti tipici dell'adolescenza, esternalizza il conflitto specifico di questa fase evolutiva, tra spinte all'emancipazione e dipendenza regressiva e, nello specifico, esprime sia la difficoltà del minore ad abbandonare modalità infantili d'appropriazione onnipotente, di soddisfazione immediata dei desideri, sia una difficoltà da parte degli adulti a riconoscerne le esigenze di sviluppo e d'autonomia, che devono essere, pertanto, furtivamente "sottratte" agli adulti.

In contesti relazionali e affettivi che tendono a ritardare lo svincolo e l'auto-responsabilizzazione, l'adolescente può essere indotto a credere che l'agito deviante rappresenti una modalità "magica" per accorciare il cammino verso lo status di adulto, un'emancipazione illusoria o "pseudo-individuazione" molto pericolosa, poiché può difensivamente bloccare il faticoso e doloroso processo di superamento del senso d'onnipotenza e delle idealizzazioni infantili. Tanto più l'adolescente si sente inadeguato nei confronti dell'autonomizzazione che gli si prospetta, tanto più esprimerà nel comportamento deviante l'illusoria autonomia del procurarsi da Sé con il furto ciò che non gli viene dato.

Spesso si tratta di ragazzi che, per problematiche narcisistiche, ritengono di non poter chiedere ciò che desiderano, riconoscendo ed accettando con ciò la dipendenza e la mancanza, ma di doverlo rubare, appropriandosi onnipotentemente non solo degli oggetti desiderati, ma anche del potere che rappresentano per gli adulti che li detengono.

In particolare i furti della prima adolescenza, spesso commessi entro le mura domestiche, sono espressione della difficoltà dell'adolescente a mal tollerare la dipendenza dagli adulti, percepita come minaccia all'integrità narcisistica (Jeammet P., 1992): si ruba per non chiedere e sentirsi vincolato all'altro. Nello stesso tempo la destrezza di rubare senza farsi scoprire diviene prova della propria abilità, conferendo un senso di potenza personale, che placa la rappresentazione di Sé dipendente e infantile e mette in discussione l'immagine onnipotente ed idealizzata dei genitori, che si trasformano in persone reali, che possono essere perfino ingannate e beffate.

Entro tale cornice è evidente quanto le vittime “privilegiate” dagli adolescenti siano i genitori o loro sostituti simbolici, i cui “tesori” sottratti divengono espressione, da una parte del desiderio di recuperare l’oggetto primario infantile perduto e rimpianto (Winnicott D. W., 1956), dall’altra del risentimento nei confronti di adulti “avid” detentori dell’autorità, espressa simbolicamente dal potere economico.

G., minore di 17 anni, di origini indiane, adottato da una facoltosa coppia italiana, accusato di furto con scasso, nel corso della consultazione, riferisce spontaneamente il sogno ricorrente di “Entrare nella banca dove lavorava suo padre e di svuotare la cassaforte...” o la fantasia di “Rubare anche a casa della terapeuta” e identificandosi con “Lupin, ladro gentiluomo” esprime il desiderio inconscio di depauperare delle proprie ricchezze le figure adulte, vissute come molto potenti, ma anche avere e inespugnabili, come i caveau delle banche. L’accesso a tali “fortune” e la loro immaginaria distribuzione alle persone disagiate per risarcirle delle loro sventure, come lui stesso s’immagina, risponde al bisogno di crearsi un’immagine di Sé onnipotente e salvifica contrapposta a quella reale, invece più “affamata e bisognosa”, come le persone che lui vorrebbe ricompensare.

L’ambivalenza verso le figure genitoriali emerge, soprattutto, quando il furto assume una più spiccata connotazione di sfida rivolta al mondo adulto, in un atteggiamento oppositivo di contro-dipendenza per negare i bisogni di dipendenza percepiti come pericolosi, fino ad assumere una difensiva posizione d’onnipotenza, che porta a sottostimare le conseguenze delle proprie azioni e ad esporsi a situazioni rischiose. Sono tuttavia agiti, che per la loro pericolosità, attivano l’intervento dell’autorità con funzione non solo punitiva, ma anche protettiva-contenitiva, soddisfacendo implicitamente la necessità di supporto e d’appoggio, che l’adolescente tende a misconoscere, perché percepite come minaccia all’autonomia.

I bisogni narcisistici che si celano dietro i reati furto in età giovanile emergono dalle stesse motivazioni che gli adolescenti vi attribuiscono, motivandoli non come desiderio di possedere qualcosa di più, ma piuttosto di “essere qualcosa di più”, tanto che

l'oggetto e la vittima, non sono sempre riconosciuti nella loro alterità, ma come prolungamento di Sé. Un non riconoscimento della separatezza e della realtà emotiva dell'altro, che spesso rimanda all'impossibilità di riconoscere analoghe parti di Sé, che rimangono pertanto scisse e silenti.

Le emozioni che più spesso precedono il furto sono la noia e la tristezza, che l'oggetto desiderato dovrebbe "maniacoalmente" colmare. Sono vissuti tipici della fase adolescenziale, nella quale il minore si confronta con la dolorosa separazione dal rassicurante mondo infantile, un lutto tanto più insopportabile quanto più è intollerabile il confronto con la perdita e la mancanza. In tal senso l'azione deviante, soprattutto quando si configura come agito impulsivo, scarica emotiva violenta svolge una funzione antidepressiva, per riempire un senso di vuoto o di noia.

M., minore di 17 anni, accusato di numerosi scippi e aggressioni, giustifica i propri reati come modalità "Per sfogarsi, fare qualcosa...", per scaricare un'angoscia soprattutto di tipo abbandonico, che scatena in lui una rabbia "pericolosa", poiché lo spinge a mettere in atto comportamenti provocatori e sfidanti, che lo portano a cercare lo scontro con l'altro, un contatto "fisico" che gli permette d'evacuare le pulsioni e gli fornisce un argine, un limite, che da solo non è grado di darsi. Agiti che, spesso, sono accompagnati dall'assunzione di alcolici, come auto-medicamenti di fronte al rifiuto e alla non accettazione da parte dell'altro, ma anche al confronto con la propria condizione di bisogno e che assumono un significato rivendicativo: compensare le ingiustizie subite, tramite la sottrazione improvvisa e spesso violenta di "valori" all'altro, oggetto d'invidia e contenitore delle proprie proiezioni. Refurtiva che viene subito abbandonata o addirittura restituita alla vittima, nel momento in cui ha permesso a M. di scaricare la pulsione.

Tra i compiti fase specifici con i quali l'adolescente si deve confrontare, oltre alla separazione affettiva dai genitori, vi è l'assunzione dell'identità di genere, premessa per l'accesso a relazioni affettive svincolate dal contesto familiare. Specifiche tipologie di furto, come quello d'autoveicoli, più diffuso tra i maschi, o di capi d'abbigliamento,

tipico delle femmine, esprimono, specificatamente il desiderio d'acquisire un'identità autonoma e di genere, accedendovi, tuttavia, attraverso l'appropriazione onnipotente d'oggetti feticcio, che connotano socialmente la virilità e la femminilità. Una modalità predatoria d'impossessarsi dei simboli dell'identità sessuale, che l'adolescente è in procinto d'acquistare e che vorrebbe rapidamente far propria attraverso l'appropriazione magica dei suoi significanti.

In altre situazioni rubare diviene il mezzo illecito per accedere a risorse che permettono la realizzazione di bisogni sia pulsionali che narcisistici. E' il caso del furto connesso alla condizione di tossicodipendenza finalizzato a procurarsi l'oggetto di piacere, la sostanza, che rappresenta il vero fine dell'azione, dettata dall'urgenza del bisogno, che annulla la previsione delle conseguenze e la capacità di dilazione della pulsione. Una condizione che non si limita alla dipendenza da stupefacenti, ma include anche la dipendenza psicologica da situazioni o oggetti considerati irrinunciabili per il proprio benessere emotivo e per il piacere. Oppure il caso in cui il "volere più soldi" diviene lo strumento per accostarsi ad allettanti occasioni di divertimento o di realizzazione sociale, che rappresentano simbolicamente per l'adolescente l'accesso ad una dimensione adulta, nella quale entrare sentendosi più "equipaggiati" almeno sul piano concreto.

Nelle situazioni in cui al furto segue la rivendita dell'oggetto rubato, il comportamento perde l'accessione di trasgressione adolescenziale e assume più spiccatamente una connotazione delinquenziale, spesso contestualizzandosi nell'appartenenza a gruppi-banda delinquenti, segnando l'ingresso in situazioni di devianza organizzata, sia sul piano della struttura di personalità, sia per quanto riguarda le caratteristiche dell'ambiente.

FURTO, GRUPPO E ADOLESCENZA

Un significato particolare assume in adolescenza il furto di gruppo, configurandosi spesso come una sorta di rito d'iniziazione, una prova di abilità finalizzata, a sfidare

l'adulto e la sua autorità, espressione del bisogno narcisistico di rafforzare l'immagine di Sé, sostenuta dai pari.

Il gruppo rappresenta per l'adolescente uno spazio "transizionale" tra il mondo dell'infanzia e quello adulto, una dimensione protetta entro la quale sperimentare e mettere in gioco diversi aspetti di Sé e osservare come gli altri vi reagiscono (Meltzer D., 1978). Soprattutto nella pre-adolescenza, quando il minore non ha ancora strutturato una morale autonoma, il gruppo assume la funzione di riferimento normativo, cui uniformare comportamenti e atteggiamenti. L'appartenenza a tali gruppi, caratterizzati da specifiche "culture affettive", dotate di simboli, miti, ideologia e regole di comportamento prevede spesso "prove iniziatiche" per verificare l'autenticità della spinta all'autonomia del singolo, che sovente si configurano come condotte devianti, tra cui il furto.

Raramente, tuttavia, questi gruppi presentano le caratteristiche della banda dedita abitualmente ad atti delinquenti da cui ricavarne profitto. Essi si configurano piuttosto come realtà costituite prevalentemente da tre o quattro ragazzi, accomunati oltre che dalla condivisione dei luoghi di frequentazione, anche dall'età e dalla condizione sociale, ma soprattutto dal fatto di attraversare la stessa fase di sviluppo psicologico e dall'aver inconsciamente individuato una stessa soluzione ai compiti evolutivi fase specifici. Essi condividono una medesima visione del mondo, un modo comune di rappresentare la crescita e le difficoltà conseguenti, fantasie gruppali spesso inconse e silenti, ma che trovano espressione e rappresentazione negli agiti che mobilitano, soprattutto nei momenti di vuoto e noia.

Nello specifico, l'appropriazione indebita di oggetti risponde al desiderio regressivo, condiviso da tutti i membri del gruppo, di tornare a modalità infantili e onnipotenti, una sorta di fuga transitoria dalla realtà e dalle aspettative di crescita che essa impone, analoga alla condizione dissociativa indotta dall'assunzione di stupefacenti.

Ciò che accomuna gli atti trasgressivi e delinquenti commessi in gruppo è il fatto di nascere in modo improvviso, una sorta di contagio emotivo, d'improvvisa "illuminazione" (Maggiolini A., Riva E., 1999), che pervade la "mente gruppale" senza una vera progettazione e che s'innesta sulla fantasia inconscia condivisa dai membri del

gruppo, legandoli in un patto emotivo fortemente vincolante. Anche quando si tratta d'azioni ripetute più volte (ad esempio il "gioco di sottrarre l'orologio o altro ai compagni") la decisione è ogni volta improvvisa, espressione di un impulso irresistibile, che spesso vanifica tutti i buoni propositi fatti dopo l'ultimo tentativo, sostenuti peraltro più dalla paura di essere scoperti, che da veri vissuti di colpa.

La fantasia inconscia che spesso sottende i reati di furto compiuti in gruppo s'innesta sull'opinione condivisa d'appartenere ad un gruppo iniquamente escluso da opportunità concesse ad altri, gli adulti o i coetanei, vissuto che attiva agiti rivendicativi e compensatori volti a riparare a tale ingiustizia, tramite l'appropriazione dell'oggetto desiderato, associata talvolta al piacere di ridurre i "fortunati" a vittime e far loro sperimentare la stessa situazione di deprivazione vissuta dal gruppo. Il furto assume una connotazione più spiccatamente compensatoria e riparativa soprattutto nel caso di adolescenti che hanno subito deprivazione affettive o separazioni precoci prolungate in età infantile (Bowlby J., 1946) e che ricercano gratificazioni affettive in oggetti sostitutivi. Si tratta spesso di oggetti feticcio, intorno ai quali si monopolizza il mondo affettivo del gruppo e il cui possesso definisce l'appartenenza o l'esclusione dal gruppo stesso.

Altre volte il furto di gruppo, proprio per le emozioni intense che attiva, una sorta di "corto circuito emotivo" e adrenalinico, svolge una funzione anti-depressiva e riempitiva del senso di vuoto e d'inadeguatezza che accompagna i passaggi evolutivi.

La dimensione di contagio emotivo, che spesso accompagna tali azioni devianti, può offuscare la consapevolezza del significato reale e della gravità del comportamento messo in atto nonché delle conseguenze, soprattutto per l'attivazione di meccanismi difensivi di dislocazione della responsabilità e di diffusione della responsabilità, che permettono all'individuo di non riconoscersi responsabile delle azioni commesse, evitando di dover confrontare il proprio comportamento rispetto agli standard sociali e morali cui il soggetto dice di aderire (Bandura A., 1991). Ne consegue una difficoltà a mettersi nei panni della "vittima", individuata attraverso micro-segnali, che per il loro valore simbolico, sollecitano la fantasia inconscia gruppale che scatena l'agito, di cui la vittima è spesso ignara e passiva protagonista.

Il gruppo assume una più spiccata “identità in negativo”, ovvero “un’identità perversamente costituita sulla base di tutte le identificazioni e i ruoli che, negli stadi anteriori dello sviluppo, erano stati presentati come indesiderabili o pericolosi” (De Leo G., 1998), quando si fa portavoce di condotte spiccatamente antisociali, che esprimono ostilità sprezzante verso i ruoli caldeggiati dalla famiglia e dall’ambiente, nel tentativo di prenderne distanza. Una “scelta” identitaria espressione dei conflitti che caratterizzano il processo di separazione e individuazione dalle figure parentali, e indicativa di un senso d’inadeguatezza personale, che impedisce l’ingresso in gruppi socialmente ammissibili, per incitarsi su posizioni al “margine”, in cui paradossalmente appare più facile trarre un senso di identità dalla totale identificazione con ciò che non dovrebbero essere, piuttosto che lottare per conquistare un sentimento di Sé in ruoli accettabili, ma percepiti come irraggiungibili con mezzi e risorse interiori propri.

GLI STRUMENTI DI INTERVENTO

“F. è un ragazzo di 17 anni, frequenta con scarso successo un istituto tecnico e da alcuni anni si lascia andare a comportamenti irregolari e spesso apertamente devianti: fughe da casa, furti in negozio, uso di droghe leggere. Finora è sempre riuscito a farla franca, ma durante un tentativo di furto ad una coppia di turisti, viene colto sul fatto e arrestato” (Di Nuovo S., 2008).

Di quali tipologie d'intervento dispongono i giudici in caso di reati commessi da adolescenti devianti, come nel caso di F.? La risposta a tale quesito non può essere univoca proprio per la complessità della materia, non solo sul piano giuridico, ma soprattutto psicologico, anche nel caso di reati “minori”, come il furto, le cui determinanti affettive entro il processo di definizione dell'identità adolescenziale aprono il campo a diverse tipologie d'interpretazione del comportamento deviante, che incidono inevitabilmente sulla definizione della risposta penale, orientandola in senso più espressamente sanzionatorio-disciplinare o piuttosto educativo-supportivo.

L'istituto giuridico che maggiormente denota il passaggio da un modello di giustizia “punitiva” ad uno più “riparativo”, prescrivendo interventi modulati sulla personalità del minore e il contesto sociale, consiste nella sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 del Codice di Procedura Penale minorile⁸). L'art. 28 del D.P.R. 448/88

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988 n. 448: Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Art. 28: Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

attribuisce al giudice la scelta discrezionale d'interrompere il processo, per un periodo determinato di tempo, qualora ritenga che il minore possa raggiungere lo scopo di un reinserimento consapevole nella società, al di fuori dai circuiti giudiziari. L'obiettivo della misura è anticipare l'intervento di trattamento e recupero rispetto al processo, tentando d'indurre positivi cambiamenti nel giovane deviante e nel caso di riuscita della prova, restituirlo alla società, rinunciando ad ogni pretesa punitiva.

Con l'ordinanza di sospensione, il "giudice affida il minorenne ai servizi sociali, per lo svolgimento delle opportune attività d'osservazione, trattamento e sostegno" (art. 28 D.P.R. 448/98), finalizzate all'elaborazione ed attuazione di un progetto d'intervento, che deve essere condiviso con il minore e tarato sulla personalità dell'imputato, nonché sulle risorse personali e familiari, come previsto dalle disposizioni dell'art. 27 del D.Lgs. 272/89⁹.

-
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

⁹ Decreto Legislativo 28 Luglio 1989 N. 272: Norme di Attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Settembre 1988, N. 448, recante disposizioni sul Processo Penale a carico di imputati minorenni:

Art. 27: Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:
 - a. le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
 - b. gli impegni specifici che il minorenne assume;
 - c. le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;
 - d. le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.
3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di

Trascorso il periodo di sospensione, se il giudice ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, il reato viene estinto; in caso contrario si prosegue con il processo (Art. 29 D.P.R. 448/98¹⁰).

La normativa non prevede espressamente per quali tipologie di reati il giudice possa procedere alla sospensione del processo e messa alla prova, garantendo un ampio margine di discrezionalità nell'applicazione dell'istituto, che può essere previsto sia per piccole contravvenzione sia per delitti punibili con l'ergastolo. Tuttavia, tra i reati per i quali viene disposta la messa alla prova, la preminenza va ai reati contro il patrimonio, seguiti dalla detenzione e lo spaccio di stupefacenti.

Tabella 1 – Provvedimenti di messa alla prova ex art. 28 D.P.R. 448/88 secondo il reato più grave. Anno 2006¹¹

REATI	N. PROVVEDIMENTI
Contro la persona	391
Omicidio volontario	20
Omicidio colposo	19
Violenze sessuali	74
Sequestro di persona	10
Lesioni personali volontarie	185
Altro contro la persona	83

-
- esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.
4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.
 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

¹⁰ Decreto del Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988 n. 448: Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Art. 29: Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

¹¹ Risultati del monitoraggio condotto dal Dipartimento di Giustizia Minorile sull'applicazione dell'Istituto giuridico della "messa alla prova" a partire dall'ottobre del 1991.

Contro il patrimonio	992
Estorsione	38
Rapina	240
Ricettazione	86
Furto	489
Danneggiamento	105
Altro contro il patrimonio	34
Contro lo Stato e l'ordine pubblico	79
Violenza, resistenza, oltraggio a P.U.	30
Altro contro lo Stato e l'ordine pubblico	49
Violazione legge stupefacenti	378
Altri reati	29
Totale complessivo	1.869

Le finalità di tale istituto trovano presupposto nell'interpretazione degli atti devianti adolescenziali come espressione di difficoltà evolutive, soprattutto nella costruzione dell'identità sociale, compito di sviluppo fase specifico, che si manifesta come incapacità d'assumersi la responsabilità del proprio comportamento e del proprio progetto esistenziale. In una personalità in crescita, quale è quella del minore, il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante. L'istituto dell'art. 28 tende pertanto a non interrompere i processi di crescita del ragazzo, puntando al suo recupero sociale, considerato più probabile nel contesto sociale e familiare.

Questi presupposti appaiono particolarmente adatti a molti degli imputati italiani, che sono raramente minori che si collocano all'interno di un percorso di criminalità organizzata o d'emarginazione sociale, e i cui reati sono piuttosto espressione di difficoltà nell'elaborazione dei compiti evolutivi, all'interno di particolari contesti affettivi e culturali (Maggiolini A., 2002). Un disagio ben descritto nel film "Fame Chimica" (curato dai registi Antonio Boccia e Paolo Vari), da un gruppo di ragazzi di un quartiere cosiddetto a rischio di Milano, che delineano il futuro, il diventare grandi come "una cosa che toglie i sogni". Avere un lavoro, mettere su casa, costituire una famiglia vengono percepiti come cose pre-ordinate, che accadranno in modo ineluttabile e che è meglio cercare di procrastinare, poiché avvertite come carichi insostenibili.

La misura della messa alla prova, intesa come presa in carico psico-sociale del minore, mira a coniugare obiettivi penali e di aiuto all'adolescente, declinandosi come sostegno al processo di sviluppo personale, soprattutto quando i contesti di sviluppo naturale, familiare e sociale, non sembrano in grado di garantire tale funzione. Si prefigge, pertanto, di aiutare il giovane a definire un sistema di valori e un'idea di Sé orientata al futuro, coinvolgendolo in progetti specifici come l'impegno nella scuola o nel lavoro, la disponibilità ad attività di tempo libero organizzate, l'apertura alla dimensione di solidarietà sociale, attraverso il coinvolgimento in attività socialmente utili. L'efficacia del progetto si misura proprio in funzione della sintonia con le esigenze evolutive del minore in rapporto ad un certo compito di sviluppo (Maggiolini A., 2003) e di quanto sia in grado di modificare la rappresentazione delle capacità personali in senso positivo. In tale senso, un intervento comportamentale, come ad esempio un inserimento lavorativo, acquista importanza non solo in quanto toglie un ragazzo dalla frequentazione delle situazioni a rischio o gli fornisce occasioni di guadagno, che riducono la sua necessità di commettere furti, ma soprattutto in quanto modifica simbolicamente l'idea di Sé, facendolo sentire competente e fornendogli la speranza di un'evoluzione positiva verso lo status d'adulto (Kammarer P., 2000).

Tabella 2 – Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ex art. 28 D.P.R. 448/88 secondo la nazionalità. Anno 2006¹²

PRESCRIZIONE	Italiana	Stranieri	Totale
Attività di volontariato	908	103	1011
Attività lavorativa	791	153	944
Attività di studio	735	152	887
Attività socialmente utili	299	63	362
Attività sportiva	218	40	258
Permanenza in comunità	200	160	360
Conciliazione parte lesa	179	8	187
Attività di socializzazione	137	20	157
Risarcimento simbolico del danno	72	1	73
Altro	229	53	282

¹² Risultati del monitoraggio condotto dal Dipartimento di Giustizia Minorile sull'applicazione dell'Istituto giuridico della "messa alla prova" a partire dall'ottobre del 1991.

Nella messa alla prova è prioritario l'obiettivo di limitare il rischio di recidiva, attraverso un intervento che cerca di favorire la responsabilizzazione soggettiva del comportamento, intesa come capacità di assumersi un impegno all'interno di un legame sociale riconosciuto, di riconoscere le conseguenze del proprio agire e di riparare a errori commessi.

Presupposto essenziale per l'applicazione di tale misura è il previo accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità del minore, intesa, tuttavia, non nell'accezione di ottenere una confessione. Infatti nella quasi totalità dei casi gli adolescenti sottoposti a procedimenti penali sono rei confessi e ammettono la loro partecipazione ai fatti: la difficoltà consiste, invece, nel riconoscere il senso illegale o la gravità dell'atto e pertanto anche la responsabilità in termini giuridici. In tal senso, la "responsabilizzazione" dell'adolescente che commette reato, è intesa come dichiarazione d'impegno a aderire al progetto concordato nel ruolo di protagonista attivo, obiettivo che spesso rappresenta più un punto d'arrivo del percorso di messa alla prova, piuttosto che la premessa (De Leo, 1998) e diventa perseguibile solo se il progetto è tarato sulle caratteristiche del minore e sugli ostacoli che impediscono i processi evolutivi.

La messa alla prova è proposta, infatti, all'autorità giudiziaria solo dopo un'accurata conoscenza del minore e del suo contesto socio-ambientale e un'attenta analisi degli ostacoli (conflitti evolutivi, psicopatologie, individuale o familiare, disagio psicosociale, cultura deviante d'appartenenza), che potrebbero inficiare il progetto.

Una valutazione "prognostica" finalizzata non tanto alla formulazione di una diagnosi, da cui deriva una cura, ma alla comprensione del senso soggettivo delle scelte del minore e dei suoi comportamenti all'interno dell'ambiente di vita, per giungere alla definizione di un bilancio evolutivo, dei bisogni e delle specifiche fragilità personali, ma anche dei fattori di rischio e di protezione ambientale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 D.P.R. 448/88¹³, compito che implica una stretta collaborazione tra le diverse figure professionali, che operano all'interno dei Servizi di Giustizia Minorile.

Un percorso che non può prescindere dall'ascolto del significato affettivo e simbolico, che il minore attribuisce al gesto deviante, che spesso sfugge non solo agli

¹³ Vedi nota 1

adulti, in difficoltà ad attribuire senso ai i comportamenti “bizzarri” degli adolescenti, ma anche agli autori stessi dei reati, le cui motivazioni rimangono silenti e “mute” fino a quando non incontrano interlocutori in grado di dare loro voce, di svelare la fantasia di recupero maturativo implicita nel reato (Novelletto A., 1986), stimolando un processo riflessione su di Sé e di riappropriazione del proprio agire a partire dal tentativo di rendere “pensabile” e simbolizzabile il reato (Saottini C., 2001).

Un obiettivo ancora più prezioso e auspicabile nel caso di quei minori per i quali il reato, spesso “tenue”, non è espressione di devianza stabilizzata, ma di un disagio personale e relazionale, che presuppone una presa in carico “istituzionale”, soprattutto quando l’ambiente naturale non è grado di coglierlo, e che rischierebbe, con l’applicazione di misure diverse dalla messa alla prova, di non essere sufficientemente accolto e sostenuto nella sua complessità “evolutiva”, esponendo il minore ad un maggior rischio di recidiva.

Ad oggi, nonostante l’aumento di casi per i quali è stato concesso tale istituto, sono molti gli impedimenti che ne ostacolano la completa attuazione. Innanzitutto, per la buona riuscita della prova, è determinante il ruolo dei Servizi Sociali minorili, che hanno il compito prioritario d’elaborare le informazioni sulla personalità del ragazzo, sull’ambiente sociale e familiare di riferimento e, di conseguenza, di indirizzare le decisioni del giudice sulle esigenze educative da tutelare, nel programma di recupero psicologico, pedagogico e sociale. Un progetto che prevede il coinvolgimento e la stretta collaborazione fra i Servizi Ministeriali e quelli Territoriali, spesso di difficile articolazione, soprattutto per l’elevato numero di minori in carico e l’esiguità delle risorse a disposizione, che vincolano le potenzialità stesse dei progetti educativi attuabili.

Proprio a causa di tali carenze organizzative, risulta più facile predisporre progetti di messa alla prova nei confronti di ragazzi italiani, con una solida famiglia alle spalle, che possono quindi essere più facilmente seguiti, rispetto ai loro coetanei stranieri o provenienti da aree di disagio sociale, vendendo meno alle disposizioni specifiche dell’istituto, che presupporrebbero, invece, un intervento proprio nei confronti di quei

minori che non possono contare su un contesto sociale e parentale sufficientemente adeguato.

Anche la dilatazione dei tempi processuali spesso vanifica la funzione rieducativa che sta alla base di tale istituto, poiché, per la difficoltà dei servizi a mantenere contatti costanti con i ragazzi, spesso a piede libero, aumenta il rischio che, durante questo periodo di stallo, essi possano commettere nuovi reati, aggravando ulteriormente la loro posizione processuale.

NOTE CONCLUSIVE

Affiancare alle categorie giuridiche un punto di vista psicologico, permette di includere la dimensione simbolica del reato, le determinati affettive e relazionali, che sottendono l'agito, e che presuppongono un'approfondita valutazione oltre che delle caratteristiche personologiche dell'imputato, anche un'accurata conoscenza del contesto sociale di riferimento. Un'analisi ancora più preziosa nel caso di minori, che spesso utilizzano l'azione come sostituto del linguaggio e come strumento per veicolare messaggi agli adulti.

L'ascolto della dimensione comunicativa del reato stimola a mettere in discussione la tendenza a stabilire una causazione diretta e automatica tra tipologia di reato e tipologia della risposta penale, e ad includere, invece, altre variabili per definire interventi "pensati" e "individualizzati" a partire da un'attenta rilevazione dei bisogni e delle risorse personali e sociale, che possono favorire l'uscita del minore dal circuito penale.

Una logica classificatoria messa in crisi dalle stesse caratteristiche che il reato assume in fase adolescenziale; ne è un esempio il caso specifico del furto. La mancanza di un movente legato al profitto, e che si iscrive, invece, all'interno di dinamiche che riguardano l'immagine di Sé e il tentativo di sentirsi più "equipaggiati", "ricchi" per affrontare i compiti evolutivi; l'indifferenziazione tra Sé e l'altro, che svolge sia funzioni anaclitiche, che di prolungamento narcisistico, e la conseguente difficoltà a riconoscerne l'alterità; l'impossessamento strumentale dell'oggetto, che proprio per il valore simbolico, permettere all'adolescente di agire la fantasia inconscia che sostiene l'agito, sono tutti aspetti che contrastano con i criteri che il codice penale annovera tra gli elementi costitutivi di tale reato, rendendone pertanto più complicata la definizione da un punto di vista giuridico.

La consapevolezza che quando "un minore ruba è alla ricerca di qualcosa di cui ha diritto" (Winnicott D.W., 1991) ed esprime indirettamente la "speranza", che ci sia un

ambiente sufficiente buono in grado di farsi carico delle sue difficoltà, responsabilizza maggiormente rispetto alle tipologie di risposte che possono essere attivate.

L'istituto della messa alla prova, proprio per i principi che lo sostengono, primi fra tutti la valutazione psico-sociale del minore, tenta più di altre misure d'integrare la logica giuridica con criteri dinamici, come la personalità dell'adolescente, riponendo un'attenzione specifica alle determinanti affettive su cui s'innesta la devianza, e che diventano elementi essenziali per le decisioni giuridiche.

Questo modello d'intervento sollecita l'interdipendenza tra giudici e operatori psico-sociali, presupponendo che le decisioni in campo giuridico non dipendano solo dalla capacità dei giudici di applicare correttamente le leggi, ma anche dalla capacità e dalle competenze dei servizi sociali ad intervenire, mantenendo un rapporto efficace e creativo con i provvedimenti giudiziari, e soprattutto facendosi portavoce dei bisogni evolutivi del minore deviante (De Leo G., 1993).

In tale prospettiva anche la valutazione della personalità e della maturità del minore¹⁴ non viene più richiesta dal giudice necessariamente per decidere se prosciogliere per non imputabilità¹⁵ oppure se condannare il ragazzo, ma per scegliere, una volta accertata la sua responsabilità penale, il tipo di soluzione più adeguate da adottare in relazione ai suoi specifici problemi, anche di ordine psicologico¹⁶, e alla percezione soggettiva del reato

¹⁴ La Corte di Cassazione sentenza: "Il concetto di maturità del minore ai fini della valutazione della sua imputabilità è espresso dal complesso di capacità, sentimenti ed inclinazioni, dallo sviluppo intellettuale, dalla forza di carattere, dalla capacità di intendere certi valori etici, dall'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito e dall'attitudine di volere, cioè a determinarsi nella scelta; il suo accertamento perciò non può prescindere dalle speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale e soprattutto il giudizio non può prescindere dalla considerazione dei tempi di commissione del fatto lungo l'arco evolutivo della personalità del soggetto e perciò esso richiede un maggior rigore valutativo quando tale fatto si colloca nella fase finale dell'età evolutiva (Cass. pen., 10.11.1987, in *Giust. Pen.*, II, p.321).

¹⁵ Mentre per gli adulti si parte dal presupposto che un soggetto è imputabile nel momento in cui ha commesso un reato, nei minori di età compresa tra i 14 anni e 18 anni si parte dall'accertamento dell'imputabilità, quindi della capacità d'intendere e di volere.

¹⁶ del 9.2.85: "Per i soggetti di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni la capacità di intendere e di volere non può essere presunta dalla natura dei reati ascritti al minore o dal comportamento post factum dello stesso. Infatti i due dati, ancorché tra quelli utilizzabili a tal fine, sono insufficienti per apprezzare nell'imputato quel complesso di capacità, sentimenti e inclinazioni, che viene espresso nel concetto di maturità in relazione ad uno scopo, cioè lo sviluppo intellettuale e la forza di carattere, la capacità di intendere certi valori etici e il dominio che su se stesso abbia acquisito l'interessato, l'attitudine al volere, cioè determinarsi nella scelta. Pertanto, l'operato del giudice deve consistere obbligatoriamente

commesso, che nel caso di furto, spesso non viene connotato come tale, influenzando inevitabilmente la possibilità di comprendere il significato delle sanzioni che comporta .

In tale prospettiva il tentativo di “pensare” il reato è un processo che coinvolge non solo il minore, ma anche tutti gli operatori che partecipano con lui alla definizione del progetto educativo, uno “spazio transizionale” e relazionale, di “sospensione del giudizio”, per permettere l’ascolto dell’altro, prima di formulare una sentenza, le cui motivazioni s’innestano su un’accurata analisi della domanda implicita del minore, soprattutto quando chiede attraverso agiti nei confronti dei quali spesso si tende a procedere “d’ufficio”, senza interrogarsi su quanto possa essere diversa e soggettiva la reazione alle decisioni prese dal tribunale da parte di ragazzi accomunati solo dalla stessa tipologia di reato.

nell'accertamento degli aspetti psico-caratteriali indicati, con l'ausilio delle speciali indagini prescritte dalla legge istitutiva del tribunale per i minorenni”.

BIBLIOGRAFIA

- Agostini S., Cicciarello E., Frati P., Marsella L. T., *La delinquenza giovanile*, Giuffrè Editore, Milano, 2005
- Bandura A., *Social cognitive theory of moral thought and action*, in Kurtines W.M., Gewirtz J.L., "Handbook of moral behaviour and development", vol. 1, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1991
- Bonino S., *Il rischio nell'adolescenza: le condotte antisociali e devianti*, in "Psicologia Contemporanea", N. 155, anno 1999, pg. 18 - 25
- Borghese S., *Furto, rapina, estorsione nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1974
- Bowlby J., *Cure materne e igiene mentale del fanciullo*, Editrice Universitaria, Firenze, 1957
- Canziani M.C., Poli A., Romanico M.G., *Competenze dell'autorità giudiziaria nel settore penale minorile e rapporti con i servizi sociali*, in Barbero Avanzino B. (a cura di), "Minori, giustizia penale e intervento dei servizi", Franco Angeli, Milano, 1998, pg. 101 - 106
- Charmet G. P., *I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2000
- Chien-an Chien, Howitt D., *Different crime types and moral reasoning development in young offenders compared with non-offender controls*, in "Psychology, crime and law", August 2007; 13(4), pg. 405 - 416
- De Leo G., *Giudicare e aiutare. Minori in Tribunale: il contributo della Psicologia*, in "Psicologia Contemporanea", N. 116, anno 1993, pg. 26 - 33
- De Leo G., *Psicologia della responsabilità*, Laterza, Bari, 1998
- De Leo G., Patrizi P., *Trattare con adolescenti devianti*, Carocci, Roma, 1999
- Dhami M. K., *Youth auto theft: a survey of a general population on Canadian youth*, in "Revue canadienne de criminologie et de justice pénale", avril 2008
- Di Nuovo S., *Minori devianti alla prova*, in "Psicologia Contemporanea", N. 207, anno 2008, pg. 47 - 53

- Favretto Anna Rosa, *Il delitto e il castigo. Trasgressione e pena nell'immaginario degli adolescenti*, Donizzelli Editore, Roma, 2006
- Gatti U., Fossa G., Lusetti E., Marugo M.I., Russo G., Traverso G.B., *La devianza nascosta dei giovani. Una ricerca sugli studenti di tre città italiane*, in "Rassegna Italiana di Criminologia", 2.247-267, 1994
- Jeammet P., *Psicopatologia dell'adolescenza*", Borla, Roma, 1992
- Kammarrer P., *Adolescents dans la violence*, Gallimard, Paris, 2000
- Klein M., *Tendenze criminali nei bambini normali*, in "Psicoanalisi dei bambini", Bollati Boringhieri Ed., Torino, 1923.
- Maggiolini A. (a cura di), *Adolescenti delinquenti. L'intervento psicologico nei Servizi della Giustizia minorile*, Franco Angeli, Milano, 2002
- Maggiolini A., *Il trattamento degli adolescenti antisociali nei servizi della giustizia minorile*, in "Adolescenza e Psicoanalisi", anno III, N. 1, gennaio 2003
- Maggiolini A., Riva E., *Adolescenti trasgressivi. Le azioni devianti e le risposte degli adulti*, Franco Angeli, Milano, 1999
- Mantovani F., *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1988
- Manzini V., *Trattato di diritto penale*, IX, Utet, Torino, 1986
- Meltzer D., "Perversità", in "Quaderni di Psicoterapia Infantile", Borla, Roma, 1978
- Novelletto A., Biondo D., Monniello G., *L'adolescente violento. Riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale*, Franco Angeli, Milano, 1986
- Occelli C., *Delinquenza e identità nei giovani adulti*, in "Psicologia e Giustizia", Anno IV, numero 1, Gennaio-Giugno, 2005
- Ponti G., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 1991
- Riva E., *I reati degli infraquattordicenni: il significato affettivo delle risposte degli adulti*, in "Adolescenza e Psicoanalisi", anno III, N. 2, maggio 2003
- Ruocco M., Gualco B., Angelini F., *Le caratteristiche dei giovani devianti: una ricerca sugli studenti di Genova, Firenze e Bergamo*, in "Rassegna Italiana di Criminologia", N.1, Anno 2003, pg. 191-216.
- Saottnini C., *La funzione del gruppo per i ragazzi che commettono reati*, in "Adolescenza e Psicoanalisi", anno I, N. 2, maggio 2001

Segre S., *La devianza giovanile. Cause sociali e politiche di prevenzione*, Franco Angeli, Milano, 1998

Tocci S., *Il furto*, Cedam, Padova, 2002

Winnicott D.W., *Dalla Pediatria alla Psicoanalisi*, Martinelli, Firenze, 1991

SITI INTERNET

Bartolini C., *La messa alla prova del minore: ruolo dei servizi sociali locali e ministeriali*, www.altrodiritto.unifi.it/minori/bartolin/index.htm

Capri Paolo, *L'accertamento della Capacità di intendere e di volere del minore autore di reato*, in "Atti del Convegno: Processo Penale minorile: aggiornare il sistema", Siracusa 2003

Corte D'appello di Trieste - Ufficio dei Magistrati Referenti per La Formazione, Ordine degli Avvocati di Trieste, Ministero della Giustizia - Ufficio Di Servizio Sociale per I Minorenni di Trieste, Irses - Istituto Regionale Per Gli Studi Di Servizio Sociale, Relazioni dell'incontro di Studio: *La Devianza Minorile tra Sanzione e recupero: orientamenti culturali e strumenti d'intervento*, 2004

Erickson R. J., *Teenage Robbers. How and why they rob*, august 30, 2003, www.athenaresearch.com

Forresi B., *Intelligenza sociale e imputabilità. Un nuovo parametro di valutazione*, www.psicologiagiuridica.com/numro%20002/Forr_it.pdf

www.giustiziaminorile.it

www.giustizia.it

Dott.ssa Rubelli Paola Fiorenza
Via San Martino, n. 1
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Spett.le
Associazione italiana di psicologia giuridica
Via Bisagno, n. 15
00199 ROMA

La sottoscritta RUBELLI PAOLA FIORENZA, nata a Milano il 16/04/1976, residente a Cinisello Balsamo, in Via San Martino, n. 1

autorizza

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA a pubblicare sul proprio sito la tesi finale del corso di formazione in psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense, anno 2008.

Cinisello Balsamo, 25 ottobre 2008

Dott. sa Paola Rubelli